



Il Conservatore del Registro Imprese

UFFICIO DEL REGISTRO DELLE IMPRESE

Oggetto del procedimento: Cancellazione delle società di capitali in scioglimento senza liquidazione ai sensi dell'art. 40, commi 2-5, del Decreto-Legge 16 luglio 2020, n. 76, convertito con modificazioni dalla Legge 11 settembre 2020, n. 120

VISTO l'art. 8 della Legge 29.12.1993, n. 580 e s.m.i.;

VISTO il D.P.R. 07.12.1995, n. 581, recante "Regolamento di attuazione dell'art. 8 della Legge 29 dicembre 1993, n. 580, in materia di istituzione del registro delle imprese di cui all'art. 2188 del codice civile";

CONSIDERATO che il sistema pubblicitario attuato tramite il Registro Imprese è basato sulla tipicità degli atti e dei fatti da iscrivere e sul relativo obbligo dell'interessato a provvedervi nei casi previsti dalla legge;

RAVVISATA la necessità di procedere ad un costante aggiornamento del Registro Imprese, al fine di migliorare la qualità e la veridicità delle informazioni giuridiche in esso contenute;

VISTO il secondo comma dell'art. 40 del D.L. 16 luglio 2020 n. 76, convertito dalla Legge 11 settembre 2020 n. 120, il quale dispone che *"Per le società di capitali è causa di scioglimento senza liquidazione l'omesso deposito dei bilanci di esercizio per cinque anni consecutivi o il mancato compimento di atti di gestione, ove l'inattività e l'omissione si verificano in concorrenza con almeno una delle seguenti circostanze: a) il permanere dell'iscrizione nel registro delle imprese del capitale sociale in lire; b) l'omessa presentazione all'ufficio del registro delle imprese dell'apposita dichiarazione per integrare le risultanze del registro delle imprese a quelle del libro soci, limitatamente alle società a responsabilità limitata e alle società consortili a responsabilità limitata"*;

CONSIDERATO che la suddetta disposizione normativa ha introdotto ex novo cause di scioglimento senza liquidazione per le società di capitali, dalle quali la legge fa discendere, presuntivamente, la protratta mancanza di una vera e propria attività sociale ex art. 2247 c.c.;

VISTI, in proposito, i commi 3, 4, 5 e 6 del citato art. 40 del D.L. n. 76/2020, che disciplinano il procedimento di accertamento d'ufficio delle suddette cause di scioglimento, finalizzato alla successiva cancellazione d'ufficio dal Registro delle Imprese di società di capitali non più operative;

CONSIDERATO che, ai sensi di quanto disposto dal comma 3 dell'art. 40 D.L. n. 76/2020, il procedimento viene avviato con l'iscrizione nel Registro delle Imprese della determinazione con la quale il Conservatore procede all'accertamento della causa di scioglimento senza liquidazione, cui fa seguito la comunicazione, ai sensi del comma 4, dell'avvenuta iscrizione agli amministratori delle società interessate, ai quali è assegnato un termine di sessanta giorni per presentare formale e motivata domanda di prosecuzione attività e per presentare le domande di iscrizione degli atti non iscritti e depositati, ai sensi di legge;

RICHIAMATA la propria determinazione n. 42 del 30/04/2025 mediante la quale, in applicazione del comma 3 del citato art. 40, è stata accertata la causa di scioglimento senza liquidazione delle società riportate nell'elenco allegato al provvedimento richiamato, di cui costituisce parte integrante, e disposta l'iscrizione d'ufficio di detto scioglimento nel Registro delle

Il Conservatore del Registro Imprese

Imprese, decorsi i termini per l'eventuale opposizione di cui all'art. 40, comma 7, del D.L. n.76/2020;

CONSIDERATO che l'avvio del procedimento è stato regolarmente comunicato alle società

interessate tramite pubblicazione all'Albo camerale on-line per trenta giorni consecutivi, nonché tramite messaggio di posta elettronica certificata per l'unica dotata di valido domicilio digitale, peraltro attribuito d'ufficio ex art. 16, c.6-bis, del D.Lgs. 29/11/2008, n.185;

PRESO ATTO che, decorso il termine di sessanta giorni dalla comunicazione dell'avvio del procedimento, così come stabilito dalla normativa sopra richiamata, nessuna delle società interessate ha provveduto a regolarizzare la propria posizione, né ha fornito elementi utili a dimostrare la perdurante operatività;

RILEVATO che, per tali società si sono pertanto consolidate le condizioni per procedere alla cancellazione d'ufficio dal Registro delle Imprese;

ATTESO che, decorso il termine di cui al comma 4, del più volte citato art. 40 del D.L. n. 76/2020 il Conservatore del Registro delle Imprese, verificata altresì "*l'eventuale cancellazione della partita Iva della società e la mancanza di beni iscritti in pubblici registri*", provvede, con propria determinazione, alla cancellazione della società dal Registro medesimo;

RICHIAMATA la propria decisione assunta nella determinazione di avvio del procedimento, per le motivazioni espressamente richiamate nella stessa, in merito alla limitazione ai soli beni immobili delle verifiche da effettuarsi sui "beni iscritti in pubblici registri" di cui al comma 5 dello stesso art. 40 del D.L. n. 76/2020;

PRESO ATTO che le società interessate dal presente procedimento non sono provviste di domicilio digitale, se non, in modo del tutto residuale, di domicili digitali assegnati d'ufficio ai sensi dell'art. 16, comma 6-bis, ultimo periodo del D.L. n. 185/2008;

RICHIAMATE integralmente le premesse dell'atto di avvio e quanto in esso disposto con particolare riferimento all'unicità dell'atto medesimo, quale provvedimento "plurimo" per le imprese che versino nella stessa situazione di irregolarità, ed all'individuazione, quali idonee forme di pubblicità degli atti di avvio e conclusione del procedimento di cancellazione, ex art. 8 della Legge n. 241/90, la pubblicazione all'Albo on-line della Camera di Commercio Monte Rosa Laghi Alto Piemonte, unitamente all'elenco delle imprese coinvolte, e la notificazione presso i domicili digitali delle imprese con indirizzo PEC iscritto, valido e attivo in sostituzione della raccomandata A/R;

CONSIDERATO che anche il provvedimento finale – in considerazione dell'identità dei presupposti di fatto e di diritto – possa essere analogamente emanato in via "cumulativa", con provvedimento "plurimo" destinato alle società indicate nell'elenco allegato e che possa essere notificato mediante le medesime modalità seguite per la comunicazione di avvio del procedimento;

TENUTO CONTO di quanto stabilito nella determina di avvio circa la durata della pubblicazione all'Albo camerale on-line del provvedimento conclusivo del presente procedimento e precisamente per quindici giorni consecutivi;

TENUTO CONTO delle risultanze delle verifiche istruttorie effettuate sulle posizioni delle società interessate, anche avvalendosi degli strumenti e delle banche dati disponibili quali Punto Fisco, e SISTER (banca dati catastale);

RITENUTO, alla luce delle disposizioni di cui ai commi 2, 3 e 5 dell'art. 40 del D.L. n. 76/2020, di non procedere alla cancellazione dal Registro delle Imprese delle società per le quali sia stata accertata, in corso di istruttoria, l'intestazione di beni immobili, mantenendo tuttavia per le stesse l'iscrizione nel Registro delle Imprese dell'accertamento della causa di scioglimento;

Il Conservatore del Registro Imprese

VISTI i successivi commi 6 e 7 del medesimo articolo, che stabiliscono rispettivamente che ogni determinazione del Conservatore sia comunicata agli interessati entro otto giorni dalla sua adozione e che contro di essa l'interessato possa ricorrere al Giudice del Registro Imprese entro quindici giorni dalla comunicazione;

Per questi motivi

dati i presupposti di legge e di fatto sopra richiamati e descritti,

IL CONSERVATORE DEL REGISTRO IMPRESE DELLA CAMERA DI COMMERCIO MONTE ROSA LAGHI ALTO PIEMONTE

Determina

1. di procedere, decorso il termine per proporre opposizione dinanzi al Giudice del Registro, ovvero quindici giorni decorrenti dall'ultimo giorno di pubblicazione del presente atto all'Albo on-line della Camera di Commercio Monte Rosa Laghi Alto Piemonte, alla cancellazione d'ufficio ai sensi dell'art. 40, commi 2 e 5, del Decreto-Legge n. 76/2020, delle società di capitali di cui all'elenco Allegato 1 alla presente determinazione, che ne costituisce parte integrante;
2. che l'ordine di cancellazione di cui sopra non abbia corso nei confronti delle società che, nelle more della notifica del provvedimento, ossia durante il periodo di pubblicazione all'albo di quest'ultimo, presentino formale e motivata domanda di prosecuzione dell'attività ovvero presentino domanda di iscrizione degli atti non iscritti e depositati, ai sensi di legge;
3. che la comunicazione del presente provvedimento alle società indicate nell'elenco Allegato 1 avvenga mediante pubblicazione all'Albo camerale on-line per quindici giorni consecutivi e contestuale invio tramite pec all'unica società con valido domicilio digitale iscritto, peraltro d'ufficio, nel Registro delle Imprese;
4. di procedere nelle more dell'implementazione delle procedure automatizzate di cancellazioni massive periodiche da effettuare con la Comunicazione Unica d'Ufficio di cui al comma 8 dell'art.40 del D.L. n. 76/2020, a trasmettere a mezzo PEC agli enti coinvolti (Agenzia Entrate, INPS, INAIL) l'elenco delle imprese cancellate dal Registro Imprese per quanto di rispettiva competenza;
5. di non procedere alla cancellazione dal Registro delle Imprese delle società di cui all'elenco Allegato 2 alla presente determinazione, che risultano intestatarie di beni immobili, mantenendo l'iscrizione sulla posizione delle stesse della causa di scioglimento senza liquidazione accertata d'ufficio.

IL CONSERVATORE
(Dr.ssa Cristina D'Ercole)

Atto sottoscritto con firma digitale (artt. 20, 21, 22, 23 e 24 del D.Lgs. n. 82 del 07/03/2005 e ss.mm.ii)